

# Novità Fiscali 2022



# Novità Fiscali 2022

## Indice

1. La Nuova Irpef
2. L'assegno Unico
3. Detrazioni interventi edilizi e energetici
4. Nuova Detrazione - barriere architettoniche
5. Superbonus del 110% - Proroga
6. Opzioni per lo sconto su corrispettivo o la cessione del credito
7. Limitazioni all'uso del contante

# 1. La Nuova Irpef

Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR;
- la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione".

## ***Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF***

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

- fino a 15.000,00 euro: 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: 35%;
- oltre 50.000,00 euro: 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

- fino a 15.000,00 euro: 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 27%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro: 38%;
- oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro: 41%;
- oltre 75.000,00 euro: 43%.

# 1. La Nuova Irpef

## ***Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali***

Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

**Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.**

# 1. La Nuova Irpef

## **Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”**

A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

- determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;
- comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

## **Decorrenza delle nuove disposizioni**

**Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).**

Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

## **Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

# 2. L'assegno Unico

## 1) Premessa

L'assegno in esame rappresenta il punto principale del riordino delle misure a sostegno dei figli a carico con l'obiettivo di semplificare e potenziare tali benefici attraverso:

- l'istituzione di una misura che possa essere fruita dalla generalità dei lavoratori (occupati e disoccupati);
- La soppressione o la revisione delle diverse misure di sostegno e di aiuto riguardanti i figli a carico (es: detrazioni per i figli a carico, assegni per il nucleo familiare...).

## 2) Ambito soggettivo

L'accesso alla misura agevolativa è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico secondo criteri di universalità e progressività.

In particolare l'assegno è riconosciuto:

- Per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorrano specifiche condizioni
- Per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

L'assegno è riconosciuto a tutti i nuclei familiari a prescindere dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoro dipendente e lavoro autonomo).

# 2. L'assegno Unico

## 3) Importo dell'assegno unico

L'importo dell'assegno unico è variabile e soggetto a maggiorazioni in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico.

In generale, l'assegno spetta in misura piena ai nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari o inferiore a Euro 15.000 e si riduce gradualmente fino all'importo minimo in caso di ISEE pari a Euro 40.000. Per gli importi superiori a Euro 40.000 l'importo dell'assegno rimane costante (Euro 50,00 mensili per ogni figlio minore ed Euro 25,00 per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni).

## 4) Domanda di assegno unico

La domanda di assegno unico può essere presentata dall'1.1.2022 tramite l'apposita procedura disponibile sul sito istituzionale dell'Inps, utilizzando i seguenti canali:

- Portale web Inps utilizzando Spid di 2° livello o superiore;
- Contact Center Integrato;
- Istituti di Patronato.

## 5) Decorrenza dell'assegno unico

La decorrenza varia in base al momento di presentazione della domanda, in particolare:

- Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, la prestazione decorre dalla mensilità di marzo.
- Per le domande presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione.

# 3. Detrazioni interventi edilizi e energetici

## **Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga**

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.

## **Interventi antisismici (c.d. sismabonus) – Proroga**

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-*bis* ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-*septies*.



# 3. Detrazioni interventi edilizi e energetici

## **Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga**

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

## **Detrazione c.d. “bonus mobili” - Proroga**

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

- 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
- 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

## **Detrazione c.d. «bonus verde» – Proroga**

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

- per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024;
- fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

## **Detrazione c.d. «bonus facciate» – Proroga**

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

# 4. Nuova detrazione – barriere architettoniche

Viene introdotto un *bonus* edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

- spetta nella misura del 75%;
- spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche questo nuovo *bonus* edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

# 5. Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-*bis* dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

- **al 31.12.2025** (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
  - ✓ da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
  - ✓ da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
  - ✓ da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

# 5. Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:

- nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell'art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale;
- nell'introduzione, nel co. 13-*bis* dell'art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, "per talune tipologie di beni", i valori massimi stabiliti ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute;
- nella specificazione, sempre nel co. 13-*bis* dell'art. 119, che i prezziari individuati dal DM 6.8.2020 "Requisiti" (ossia i prezziari regionali e i prezziari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il "semplice" sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il *bonus* facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

# 6. Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai *bonus* edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

- proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei *bonus* edilizi;
- amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
- generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “*bonus* facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
- comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

# 7.Limiti all'utilizzo del contante

La soglia limite oltre cui il trasferimento di denaro contante è vietato ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi anni; in particolare, per effetto di quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 49, D.Lgs. n. 231/2007, **dal 1° gennaio 2022 il limite è pari ad € 1.000.**

Dal 1° gennaio 2022 non è pertanto possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contanti, di importo pari o superiore a € 1.000,00; eventuali trasferimenti eccedenti tali limiti possono essere eseguiti esclusivamente tramite intermediari abilitati quali Banche, Poste, ecc.



A cura di  
**F2S & ASSOCIATI S.t.p.a.r.l**  
*PROFESSIONISTI PER L'IMPRESA*

[www.f2sassociati.it](http://www.f2sassociati.it)